



*COMUNITÀ MONTANA  
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO*  
Via Oliva n. 32 – 25084 Gargnano (BS)  
tel. 0365-71449 - fax 0365-72585

# STATUTO

Approvato con deliberazione assembleare n. 3 del 25/2/2010

**COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO**  
**via Oliva n. 32 - 25084 Gargnano (BS)**

**STATUTO**

**INDICE**

**TIT. I – PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1- Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2- Finalità e competenze
- Art. 3- Funzioni
- Art. 4- Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
- Art. 5- Regolamenti
- Art. 6- Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa

**TIT. II – ORGANI DELLA COMUNITA'**

- Art. 7- Organi
- Art. 8- Composizione e compiti dell'Assemblea
- Art. 9- Gruppi e capigruppo
- Art. 10- Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 11- Procedimento nelle sedute dell'Assemblea
- Art. 12- Sedute dell'Assemblea
- Art. 13- Convocazione dell'Assemblea
- Art. 14- Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
- Art. 15- Interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri
- Art. 16- Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea
- Art. 17- Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
- Art. 18- Commissioni assembleari
- Art. 19- Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 20- Permessi ed indennità
- Art. 21- Composizione della Giunta Esecutiva
- Art. 22- Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva
- Art. 23- Competenze del Presidente
- Art. 24- Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 25- Riunioni della Giunta Esecutiva
- Art. 26- Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva
- Art. 27- Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 28- Revisore dei Conti
- Art. 29- Verbali e deliberazioni
- Art. 30- Controllo sugli organi e sugli atti

**TIT. III – PARTECIPAZIONE**

- Art. 31- Criteri generali
- Art. 32- Presentazione di istanze ed osservazioni
- Art. 33- Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali
- Art. 34- Partecipazione dei cittadini

**TIT. IV – RAPPORTI CON I COMUNI ASSOCIATI E CON ALTRI ENTI**

- Art. 35- Conferenza dei Sindaci
- Art. 36- Convenzioni

- Art. 37- Accordi di programma
- Art. 38- Società di capitali
- Art. 39- Collaborazione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

#### **TIT. V – PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA**

- Art. 40- Strumenti di programmazione
- Art. 41- Pianificazione Territoriale della Comunità Montana Parco
- Art. 42- Progetti speciali integrati
- Art. 43- Rapporti di cooperazione
- Art. 44- Partecipazione al Piano territoriale di coordinamento provinciale

#### **TIT. VI – AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA**

- Art. 45- Principi e criteri per l'attività amministrativa
- Art. 46- Personale
- Art. 47- Il Direttore della Comunità Montana Parco
- Art. 48- Gestione dei servizi pubblici locali e servizi alla pubblica amministrazione
- Art. 49- Finanziamento
- Art. 50- Demanio e patrimonio
- Art. 51- Tesoreria
- Art. 52- Bilancio e contabilità

#### **TIT. VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 53- Entrata in vigore dello Statuto

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto col termine:

- a) Comunità Montana Parco si intende la Comunità Montana n. 2 “Comunità Montana Parco Alto Bresciano” costituita ai sensi della L.R. 27 giugno 2008 n. 19 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6494 del 26 giugno 2009;
- b) L.r. 19/08 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008 “Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
- c) L.r. 25/07 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 25 del 15 ottobre 2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.
- d) T.U. si intende il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- e) Presidente si intende il Presidente della Giunta Esecutiva il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana Parco;
- f) Assessori si intendono i membri della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Parco;
- g) Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana Parco.

## Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

### ***Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede***

1. Tra i Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Valvestino, facenti parte della zona omogenea n. 2 di cui all’art. 2 della L.R. 19/2008, è costituita la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6494 del 26 giugno 2009.

2. La Comunità Montana, Ente locale, è una “unione di comuni” secondo i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali.

3. Con legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 è istituito il Parco dell’Alto Garda Bresciano, la cui gestione è affidata alla Comunità Montana n. 2 che assume la denominazione di “Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano”.

Il territorio della Comunità Montana coincide con il territorio dell’omonimo Parco regionale.

4. La Comunità Montana Parco ha autonomia statutaria ed ha sede nel Comune di Gargnano, in Provincia di Brescia. Ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento. Al fine di ottimizzare la gestione e lo svolgimento di servizi e competenze, potranno essere istituiti uffici decentrati sul territorio.

### ***Art. 2 – Finalità e competenze***

1. La Comunità Montana quale unione di comuni, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e diffusione dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali.

2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

a) di fornire alla popolazione gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono,

b) di predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell’ambiente e delle persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione;

c) di individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura, operando nei settori produttivi per il superamento degli squilibri esistenti;

d) di tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale conservandone le tradizioni; di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell'informazione e dei servizi socio-assistenziali;

e) di promuovere iniziative di Protezione Civile e di studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo.

3. La Comunità Montana Parco è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

4. La Comunità Montana Parco attua quanto previsto nelle leggi regionali in materia di gestione di parchi, riserve e di monumenti naturali.

### ***Art. 3 – Funzioni***

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. Spetta alla Comunità Montana:

- l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;

- l'esercizio di funzioni proprie e delegate dei Comuni, anche esterni al territorio della Comunità Montana, che intendano esercitarle in forma associata nel rispetto della normativa vigente.

2. Spetta, altresì, alla Comunità Montana conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la continuità dei servizi, la semplificazione amministrativa.

3. La Comunità Montana promuove e sostiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per assicurare una gestione efficace, efficiente ed economica favorendo lo sviluppo del dinamismo associativo in particolare riguardo ai seguenti settori:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni associati;

b) dell'igiene urbana e dei servizi tecnologici;

c) dei servizi socio-assistenziali

d) dei servizi culturali, dell'istruzione, del turismo e dello sport;

e) del trasporto locale;

f) dei servizi di protezione ambientale e civile;

g) delle opere di interesse comprensoriale.

4. La Comunità Montana Parco promuove attività didattiche rivolte alle scuole, l'aggiornamento degli insegnanti, la formazione di operatori e animatori culturali e turistici ed organizza, a questo scopo, corsi, convegni ed ogni altro intervento utile.

5. La Comunità Montana Parco promuove l'immagine della montagna, del lago e del territorio.

6. La Comunità Montana svolge le funzioni di ente gestore su tutto il territorio del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano istituito con l.r. 15 settembre 1989, n. 58, ivi inclusa la Riserva Naturale "Valle di Bondo".

### ***Art. 4 – Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali***

1. La Comunità Montana Parco armonizza e realizza gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del

piano pluriennale di opere ed interventi e dei relativi programmi stralcio annuali e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; inoltre, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie di Amministrazioni comunali e della Provincia, su delega delle stesse;

b) affidare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro consorzi, a società di servizi o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale e di altri nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti locali o Società di servizi operanti anche all'esterno del territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative di altri Enti Locali o di Società a partecipazione pubblica;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi delle normative vigenti;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi delle norme vigenti;

h) per l'esercizio delle funzioni delegate, la Comunità Montana si avvale delle risorse finanziarie ad essa assegnate e può avvalersi di personale trasferito;

i) costituire o partecipare a società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti;

l) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi e assumere iniziative al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i cittadini.

3. La Comunità Montana Parco assicura la pianificazione territoriale di propria competenza, la gestione e il mantenimento delle risorse naturali.

Tali finalità si perseguono tramite:

a) la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali e attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo;

b) la conservazione attiva, la tutela e il recupero di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali esistenti, nonché degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali che rivestono particolare importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita e del mantenimento dell'ambiente;

c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti, compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale;

d) la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera Comunità, nonché la didattica educativa e la normativa che ne discende;

e) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;

f) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

### ***Art. 5 – Regolamenti***

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti. Salvo deroghe previste dalla legge o dal presente Statuto l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea e l'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento nel rispetto della legge e dello Statuto.

#### ***Art. 6 – Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa***

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato presso la sede dell'Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei regolamenti, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Verrà attivato anche l'albo pretorio elettronico, secondo le disposizioni di legge.
4. Il Direttore della Comunità Montana Parco è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.
5. L'ente garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti ed ha un proprio sito internet da utilizzare per la pubblicità legale prevista dalla legge nonché per la diffusione di atti, bandi e notizie di interesse generale.
6. Con apposito Regolamento adottato dalla Giunta Esecutiva saranno disciplinate le modalità per le pubblicazioni sul sito istituzionale nonché specificate competenze e responsabilità del personale preposto.

### **TITOLO II - ORGANI DELLA COMUNITA'**

#### ***Art. 7 – Organi***

1. Sono organi della Comunità:
  - a) l'Assemblea;
  - b) la Giunta Esecutiva;
  - c) il Presidente della Giunta Esecutiva.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri della Comunità, i membri della Giunta Esecutiva quello di assessori della Comunità Montana.

#### ***Art. 8 – Composizione e compiti dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità ed è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana Parco o da loro delegati scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza dei rispettivi Comuni.  
I Sindaci ed i loro delegati non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi in materia. La nomina dei delegati deve essere tempestivamente comunicata dal Sindaco agli uffici della Comunità Montana Parco per la formale presa d'atto da parte dell'Assemblea. Sino alla formale presa d'atto il nuovo componente non potrà partecipare all'Assemblea.
2. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto e delibera i seguenti atti fondamentali:
  - a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana, dei componenti della Giunta Esecutiva, la surroga di singoli Assessori;
  - b) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, salvo quelli di competenza della Giunta Esecutiva, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi nonché di conferimento degli incarichi esterni;
  - c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e di interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
  - d) il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco nel rispetto delle procedure di legge;
  - e) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, la verifica degli equilibri di bilancio;
  - f) le convenzioni con la Provincia, i Comuni o altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

g) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio Direttivo, del Direttore o di altri funzionari;

n) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la loro nomina quando espressamente riservata dalla legge;

o) la determinazione e la variazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai Comuni componenti;

p) l'elezione del Revisore dei conti;

q) la nomina dei componenti del Comitato Scientifico del Parco.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

4. Compete all'Assemblea, una volta l'anno, la presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Esecutiva di prelievo di somme dal fondo di riserva.

### ***Art. 9 – Gruppi e capigruppo***

1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è costituito da almeno tre componenti.

2. I Consiglieri che dichiarano o non possono appartenere a nessun gruppo costituiscono il gruppo misto che può essere composto anche da un solo consigliere.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capigruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Direttore.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capigruppo il Consigliere più anziano di età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato, preferibilmente via e-mail.

7. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo stessi e coordinata dal Presidente della Comunità Montana Parco, la quale concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è effettuata dal Presidente della Comunità Montana Parco e può essere altresì convocata su richiesta di almeno la metà dei Capigruppo assembleari.

### ***Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente almeno la metà dei Componenti assegnati.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti , salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

#### ***Art. 11 – Procedimento nelle sedute dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità Montana Parco e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza presiede l'Assemblea il Consigliere più anziano di età. Qualora il Presidente o il Vice Presidente della Comunità Montana Parco non siano componenti dell'Assemblea, svolgono le funzioni assegnate, durante i lavori della stessa, senza diritto di voto.
2. Fino all'elezione degli organi della Comunità Montana Parco, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dal presente Statuto avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.
6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.
7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente nella lettera di convocazione.
8. In caso di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

#### ***Art. 12 – Sedute dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
  - a) su iniziativa del Presidente della Comunità Montana Parco;
  - b) su iniziativa della Giunta Esecutiva;
  - c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera c), la richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è rivolta al Presidente dell'Assemblea che ne informa la Giunta Esecutiva.
3. In tali casi l'Assemblea deve essere convocata , con le modalità stabilite dal successivo articolo 13, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### ***Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea***

1. Il Presidente della Comunità Montana Parco convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori dell'Assemblea.
2. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente sentita la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo; nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettera c), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della Comunità Montana Parco e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante comunicazione scritta presso il recapito dagli stessi indicato e preferibilmente per posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni, esclusi i festivi, prima della data fissata per la riunione.
4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, con le stesse modalità.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. La documentazione relativa agli argomenti in discussione deve essere a disposizione dei Consiglieri e dei Capigruppo almeno tre giorni prima della riunione, salvo diverse intese in sede di Conferenza dei Capigruppo.
6. La seconda convocazione, dovrà aver luogo in altro giorno diverso dalla prima, comunque da

tenersi non oltre 10 giorni dalla prima ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.  
7. In caso di aggiornamento della seduta la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti punti 3 e 4.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, è disposta dal Presidente uscente entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

#### ***Art. 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea***

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva e a ciascuno dei Consiglieri.

#### ***Art. 15 – Interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri***

1. Ogni consigliere può presentare, in forma scritta, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Modalità e forme saranno disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana notizie, informazioni, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

#### ***Art. 16 – Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea***

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea.

2. Il Presidente uscente convoca la nuova Assemblea entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

3. L'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età fra i presenti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine e distintamente, alla presa d'atto dei membri eletti, all'elezione del Presidente della Comunità Montana Parco e della Giunta Esecutiva.

5. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza quando si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Sindaci dei Comuni associati.

7. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

#### ***Art. 17 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri***

1. Il membro dell'Assemblea decade:

a) per dimissioni volontarie;

b) per dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

d) per revoca da parte del Sindaco che l'ha delegato.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

3. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dei successori. In caso di commissariamento il Comune sarà legittimamente rappresentato dal Commissario.

#### ***Art. 18 – Commissioni assembleari***

1. L'assemblea può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni ed i termini entro cui esse devono riferire verranno disciplinati con apposito regolamento o con la delibera assembleare di istituzione.